

ELEMENTI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO

- Normazione (Fonti del diritto)
- Organizzazione (costituzionale e amministrativa)
- Plurisoggettività (cittadinanza, diritti fondamentali, garanzie giurisdizionali)

Normazione

Dal punto di vista dell'attività: produzione e interpretazione delle norme, affidate rispettivamente ai soggetti che adottano decisioni secondo procedimenti previsti o almeno ammessi dall'ordinamento (parlamenti, governi, corpo elettorale con referendum, UE, Regioni, collettività più o meno organizzate: consuetudini), e ai soggetti chiamati ad applicare tali decisioni (giudici).

Produzione e interpretazione del diritto (delle norme)

La differenza non consiste tanto nella creatività, un tempo assegnata solo al legislatore, la cui 'volontà' il giudice era chiamato ad applicare (*bouche de la loi*). Consiste in:

a) I soggetti che producono diritto sono titolari dell'iniziativa di adottare atti normativi, i giudici non lo sono, cioè non possono procedere d'ufficio ma solo su impulso di parte

b) I soggetti che producono diritto possono rinunciare a produrlo, i giudici non possono rinunciare al giudizio (divieto di *non liquet*)

c) Per contro solo i giudici sono chiamati ad accertare la legittimità di tutti gli atti, anche normativi, dei pubblici poteri, sulla base di un parametro di giudizio fornito da norme.

Produzione di norme

Le norme che regolano direttamente la condotta umana sono prodotte da certi atti o fatti (**fonti del diritto**) abilitati da norme sulla normazione (o sulle fonti) a introdurre, abrogare o modificare le norme di condotta, e stabilire se sono state violate. Se le norme sulle fonti non ci fossero, non si saprebbe:

- a) a quali condizioni le norme di condotta possano sorgere e permanere nell'ordinamento;
- b) come abrogare o modificare le norme preesistenti;
- c) come accertare se tali norme siano state violate da altre;
- d) a che titolo la norma di condotta infligga una sanzione a chi l'ha trasgredita (specie legge penale).

Autonomia ed eteronomia della produzione normativa (I)

I soggetti produttori di norme possono coincidere (autonomia produzione normativa) o non coincidere (eteronomia produzione normativa) coi destinatari. Nel primo caso le norme sono già legittimate per essere prodotte da coloro che ne saranno i destinatari. Con la nascita dello Stato moderno, questa coincidenza viene meno, e si porrà il problema della legittimazione del potere di produttori di norme (monarca e poi parlamenti) diversi dai loro destinatari. Nelle democrazie costituzionali il potere normativo è imputato dalle Costituzioni, anzitutto, ad autorità pubbliche legittimate dal suffragio popolare (parlamenti). Art. 70 Cost.: «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere».

Autonomia ed eteronomia della produzione normativa (II)

La distinzione serve a capire il diverso ruolo dei giudici.

A) Se i produttori di norme coincidono coi loro destinatari, i giudici devono accertare per conto loro se si è formato l'atto (individuazione della fonte), il cui contenuto normativo è noto, in quanto impostosi in via consuetudinaria (*opinio iuris ac necessitatis*+tempo). Qui disposizione=norma.

B) Se i produttori di norme non coincidono coi destinatari, le fonti (soggetto e procedimento) sono invece già individuate dall'ordinamento. Qui il giudice dovrà ricercare il significato (norma) della disposizione contenuta nell'atto-fonte. Qui la disposizione è diversa dalla norma. Noi dobbiamo occuparci di questo tipo di ordinamento.

Fonte, disposizione, norma

Gli atti o fonti espressione di eteronomia di produzione normativa non producono direttamente norme, bensì disposizioni, testi di solito distinti in articoli a loro volta distinti in commi, da cui le norme si ricavano in via interpretativa. Le norme sono i significati delle disposizioni, e quasi mai da queste se ne ricava uno solo. Come può pure darsi (molto più raramente) che una disposizione sia di per sé priva di significato, e la acquisti solo in combinazione con un'altra ('combinato disposto'). In ambedue i casi ci troviamo di fronte alla disgiunzione fra disposizione e norma. Poiché il contenuto delle disposizioni è dunque quasi sempre indeterminato, spetta al giudice determinarlo, ricercando la norma che egli ritenga di ricavarne.

Norma esistente, vigente, efficace, valida

Esistente: quando corrisponde allo schema legale minimo (ad es. legge approvata in identico testo dalle due Camere e promulgata dal Pres Rep; regolamento approvato da Cons ministri ed emanato dal Pres Rep). Altrimenti è nulla.

Vigente: da quando entra in vigore (legge entro 15 giorni da pubblicazione in G.U.) fino ad abrogazione o annullamento. Una legge promulgata prima ma pubblicata dopo un'altra è abrogata dalla seconda: criterio cronologico.

Efficace: idonea a produrre effetti: una norma abrogata (non più vigente) continua a produrli per i rapporti passati.

Valida: immune da vizi formali e sostanziali, anche se una norma efficace può essere sempre annullata. Disgiunzione tra validità ed efficacia.